

C) INFEDELE DICHIARAZIONE IMU - TASI

| Riferimenti normativi | Termine per la regolarizzazione | | Sanzione ridotta | |
|--|--|---|--|--|
| <p>MEDIO Art. 13, comma 1, lett. a-bis) D.lgs 472/1997</p> | <p><u>Annualità d'imposta 2016</u></p> <p>Se la regolarizzazione degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene:</p> <p>Entro 90 giorni dall'errore</p> | <p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p> | <p>- 5,55% del tributo non versato (1/9 del minimo della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50);</p> <p>Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A;</p> <p>- € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato.</p> | |
| <p>LUNGO Art. 13, comma 1, lett. b) D.lgs 472/1997</p> | <p><u>Annualità d'imposta 2016</u></p> <p>Se la regolarizzazione degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene:</p> <p>entro 1 anno dall'errore (dalla data di presentazione della dichiarazione errata)</p> | <p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p> | <p>- 6,25% del tributo non versato (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50);</p> <p>Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A;</p> <p>- € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato.</p> | |

| Riferimenti normativi | Termine per la regolarizzazione | | Sanzione ridotta | |
|--|--|---|--|--|
| <p>MEDIO Art. 13, comma 1, lett. a-bis) D.lgs 472/1997</p> | <p><u>Annualità d'imposta 2015</u></p> <p>Se la regolarizzazione degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene:</p> <p>Entro 90 giorni dall'errore</p> | <p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p> | <p>- 5,55% del tributo non versato (1/9 del minimo della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50);</p> <p>Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A;</p> <p>- € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato.</p> | |
| <p>LUNGO Art. 13, comma 1, lett. b) D.lgs 472/1997</p> | <p><u>Annualità d'imposta 2015</u></p> <p>Se la regolarizzazione degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene:</p> <p>entro 1 anno dall'errore (dalla data di presentazione della dichiarazione errata)</p> | <p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p> | <p>- 6,25% del tributo non versato (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50);</p> <p>Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A;</p> <p>- € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato.</p> | |

| Riferimenti normativi | Termine per la regolarizzazione | | Sanzione ridotta | |
|---|--|---|--|--|
| <p>Art. 13, comma 1, lett. b) D. Lgs 472/1997; art. 50 L. 449/1997; Regolamento IUC 2014 art. 24, commi 5 e 6</p> | <p><u>Annualità d'imposta 2014</u></p> <p>Entro due anni dall'errore (dalla data di presentazione della dichiarazione errata)</p> <p>Sulla scorta delle previsioni regolamentari per l'annualità 2014 è previsto per il ravvedimento un anno in più rispetto al termine di legge di 1 anno, mentre per il 2015 e il 2016 il termine è quello ordinario previsto dalla legge</p> | <p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p> | <p>-6,25% del tributo non versato (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di Euro 50</p> <p>Tale sanzione ridotta dovrà essere corrisposta in aggiunta a quanto previsto per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A;</p> <p>Attenzione!</p> <p>Qualora siano scaduti i termini per il ravvedimento di cui alla lettera A dovrà essere corrisposta la sola sanzione ridotta prevista per infedele dichiarazione</p> <p>L'omesso/parziale versamento, con l'applicazione della sanzione del 30% costituirà oggetto di accertamento da parte del Servizio Tributi.</p> <p>- € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato;</p> | |

| Riferimenti normativi | Termine per la regolarizzazione | | Sanzione ridotta | |
|---|---|---|--|--|
| <p>Art. 13, comma 1, lett. b) D. Lgs 472/1997; art. 50 L. 449/1997; Regolamento IMU 2013 art. 14, commi 5 e 7</p> | <p><u>Annualità d'imposta 2013</u> Entro due anni dall'errore (dalla data di presentazione della dichiarazione errata)</p> <p>Sulla scorta delle previsioni regolamentari per l'annualità 2013 è previsto per il ravvedimento un anno in più rispetto al termine di legge di 1 anno, mentre per il 2015 e il 2016 il termine è quello ordinario previsto dalla legge</p> | <p>In caso di tributo non versato →</p> <p>In caso di tributo correttamente versato →</p> | <p>- 6,25% della maggiore imposta dovuta (1/8 del minimo della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione - dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta)</p> <p>Attenzione! I termini per il ravvedimento relativo all'OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU – TASI di cui alla lettera A sono scaduti pertanto dovrà essere corrisposta la sola sanzione ridotta prevista per infedele dichiarazione L'omesso/parziale versamento, con l'applicazione della sanzione del 30% costituirà oggetto di accertamento da parte del Servizio Tributi.</p> <p>- € 6 se il tributo è stato interamente e regolarmente versato;</p> | |